

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. N° 12 DEL 23/01/2003

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' INTERNA ALL'ENTE

ART. 1

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione in relazione ai servizi svolti dall'ente ed alle esigenze di operatività, il Sindaco, sentiti i funzionari responsabili delle Aree, nel rispetto delle qualifiche funzionali e delle previsioni della dotazione organica, può procedere alla mobilità interna definitiva previo accertamento della conformità agli atti di programmazione dell'ente e della professionalità e dell'idoneità del dipendente all'espletamento dei compiti e delle mansioni connessi con la nuova posizione di lavoro.
2. Si ha "mobilità" quando il dipendente, nel rispetto della categoria, viene assegnato ad una nuova Area.

ART. 2

1. Prima di attivare le procedure per la copertura dei posti vacanti attraverso il reclutamento esterno del personale l'Ente può garantire il soddisfacimento delle esigenze organiche delle aree mediante il ricorso alla mobilità interna volontaria a domanda, secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. La Giunta Municipale può a richiesta del dipendente o di sua iniziativa con il consenso del dipendente, previo accertamento del possesso dei requisiti, coprire posti vacanti attraverso il mutamento del profilo professionale.

ART. 3

1. La mobilità interna ha il seguente ordine di priorità:
 - a) Mobilità volontaria;
 - b) Mobilità bilaterale a domanda;
 - c) Mobilità d'Ufficio.
2. Mobilità volontaria
 - 2.1. Per la mobilità volontaria occorre procedere alla pubblicazione all'albo pretorio comunale di apposito avviso di vacanza della posizione di lavoro. Tale avviso deve essere notificato anche al personale assente a qualsiasi titolo, tramite lettera raccomandata, in tempo utile per presentare domanda di mobilità.
 - 2.2. Nel caso in cui vi sia domanda di mobilità interna, si seguono i seguenti criteri:
 - a) verifica dei requisiti professionali richiesti dal posto;
 - b) valutazione del titolo di studio e dei titoli professionali posseduti attinenti al posto, compresi gli attestati di formazione professionale rilasciati da enti abilitati;
 - c) anzianità di servizio, a partire dall'ultimo trasferimento ottenuto.
3. Mobilità bilaterale a domanda

3.1 Nel caso in cui vi siano due dipendenti della stessa categoria, appartenenti ad Aree diverse che, di comune accordo intendono transitare l'uno nell'Area di appartenenza dell'altro e viceversa, devono presentare domanda di mobilità bilaterale. Se non vi sono specifiche cause ostative, l'Ente si limita a valutare il possesso dei requisiti professionali richiesti nelle rispettive posizioni di lavoro.

4. Mobilità d'ufficio

4.1 Alla mobilità d'ufficio è possibile ricorrere qualora non siano utilmente esperibili le altre procedure indicate nei commi precedenti. In caso di accertata incompatibilità ambientale di un dipendente nella posizione di lavoro al momento occupata ovvero, in ragione di altre motivate e accertate circostanze, è possibile disporre d'ufficio la mobilità definitiva, anche bilaterale, fra diverse posizioni di lavoro. In ogni caso devono essere sentiti i dipendenti interessati. Il trasferimento ad altra Area deve avvenire con atto scritto motivato.

ART. 4

1. Al fine di far fronte ad esigenze particolari, connesse con il carico lavorativo di un'Area o all'attivazione di unità di progetto, è possibile disporre, con le stesse modalità di cui all'art. 3, il trasferimento temporaneo del personale dipendente, anche in assenza di posizioni di lavoro vacanti nell'unità organizzativa di riferimento.
2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti per un periodo massimo di 6 mesi da indicare nel provvedimento, rinnovabile, qualora permangono le esigenze iniziali.

ART. 5

Il personale assegnato ad altra posizione di lavoro dovrà partecipare a corsi di formazione e/o di specializzazione. La formazione di base, solo in via provvisoria, potrà avvenire all'interno dell'ente, anche mediante affiancamento.

ART. 6

Così come previsto dalle vigenti norme contrattuali, la mobilità è oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 del vigente C.C.N.L.